


N. 00571/2011REG.PROV.COLL.
N. 05821/2010 REG.RIC.
N. 05926/2010 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5821 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

C S.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.

....., con domicilio eletto presso l'avv. in

..... Roma,

contro

Comune di Q in persona del Sindaco p.t.,
rappresentato e difeso dall'avv., con

domicilio eletto presso l'avv. in Roma, via

nei confronti di

Spa - Soc. Coop. A r.l. e in proprio, in

persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. _____, con domicilio

eletto presso l'avv. _____ in Roma, via _____,

5; It Srl I: _____ C _____ Servizi Spa, G

Spa - Società con Socio Unico; Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dagli avv. _____,

con domicilio eletto presso l'avv. _____

in Roma, _____, rappresentato e difeso dagli avv. _____

con domicilio eletto presso l'avv. _____ in Roma,

sul ricorso numero di registro generale 5926 del 2010, proposto da:

G _____ Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. _____ con

domicilio eletto presso l'avv. _____ in Roma, via _____

contro

Comune di Q _____, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. _____ con

domicilio eletto presso l'avv. _____ in Roma, via _____

3;

nei confronti di

Si - Società Manutenzione S.p.A. quale capogruppo mandataria Ati e in proprio., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.

con domicilio eletto presso l'avv. in Roma, via (Ati Sc A R.L.; ; Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Laureati, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dagli avv.

con domicilio eletto presso l'avv. in Roma, ;

per la riforma

quanto al ricorso n. 5821 del 2010:

della sentenza del T.a.r. Sardegna - Cagliari: Sezione I n. 01361/2010, resa tra le parti, concernente FORNITURA SERVIZI DI GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICACIA ENERGETICA

quanto al ricorso n. 5926 del 2010:

della sentenza del T.a.r. Sardegna - Cagliari: Sezione I n. 01361/2010, resa tra le parti, concernente FORNITURA SERVIZI DI GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICACIA ENERGETICA

Visti i ricorsi in appello, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Qu

in proprio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 novembre 2010 il Cons.

Francesca Quadri e uditi per le parti gli avvocati

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con separati ricorsi dinanzi al Tar Sardegna, la società C: e la società G: , rispettivamente classificate al quarto ed al secondo posto della graduatoria all'esito della gara per l'affidamento da parte del Comune di della gestione ventennale del servizio di illuminazione pubblica del territorio comunale, hanno impugnato l'aggiudicazione al

La C: ha contestato l'ammissione della prima graduata per l'incompetenza del tecnico sottoscrittore del progetto, perito industriale, a redigere progetti comprensivi di opere ingegneristiche, la mancanza in capo ad mandante, della qualificazione

idonea alla gestione degli impianti nonché del requisito tecnico di ammissione consistente nell'aver già gestito almeno 500 punti luce; della seconda graduata , per essere state emesse due sentenze di condanna nei confronti di istitore cessato e poi deceduto nel triennio anteriore all'indizione della gara e per assenza del requisito tecnico di ammissione; della terza graduata IT- per assenza della certificazione di qualità e di qualificazione SOA adeguata; ha poi obiettato la non conformità dell'offerta economica sia di che di It- ai criteri espressi nel bando.

Ha proposto ricorso incidentale la società G sostenendo la necessità di esclusione della ricorrente

La G , con il proprio ricorso principale, ha contestato l'ammissione della aggiudicataria per violazione dell'art. 23 bis della legge 6.8.2008 n. 133 , per insufficienza della dichiarazione di moralità nei confronti di rappresentanti della St cessati nel triennio, per mancanza di misure di dissociazione nei confronti dell'ex rappresentante legale di A per inidoneità della sottoscrizione del progetto da parte di perito industriale, per mancanza dei requisiti tecnici di ammissione e per inidoneità dell'offerta economica.

Ha proposto ricorso incidentale la società A assumendo l'insufficienza del contratto di avvalimento utilizzato da G per comprovare il requisito tecnico, l'assenza di dichiarazione di moralità di otto procuratori speciali e di un istitore cessato nel triennio.

Oltre al Comune resistente ed alla controinteressata, si sono costituiti in giudizio intervenendo ad opponendum il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali ed il progettista per sostenere la sufficienza del titolo professionale ai fini della redazione del progetto.

Il Tar Sardegna, riuniti i ricorsi, ha respinto sia il ricorso incidentale di G sia quello principale di C, quest'ultimo per infondatezza delle censure rivolte contro l'ammissione dell'aggiudicataria e per carenza di interesse quanto ai motivi rivolti contro l'ammissione delle altre imprese che la precedevano in graduatoria. Ha poi accolto il ricorso incidentale di S per genericità ed indefinitezza del contratto di avvalimento presentato da G e per mancata presentazione delle dichiarazioni di moralità da parte di procuratori speciali e dichiarato improcedibile il ricorso di quest'ultima.

Impugnano la sentenza entrambe le imprese soccombenti.

C censura la sentenza di primo grado per non aver tenuto conto della mancata dimostrazione della gestione di almeno 500 punti luce da parte della mandante, come richiesto dal bando; della mancanza di idonea misura di dissociazione della A nei confronti di un amministratore cessato nel triennio nei cui confronti era stata emessa sentenza di patteggiamento nel 1993 per abuso d'ufficio; della inidoneità del titolo di perito industriale ai fini della progettazione, comprendente opere ingegneristiche; della mancanza in capo ad di

qualificazione per la gestione di impianti di illuminazione, anche alla luce delle risultanze della certificazione della camera di commercio; della non conformità dell'offerta economica ai criteri esposti nel disciplinare di gara. Ha riproposto i motivi a sostegno dell'esclusione delle imprese precedenti C in graduatoria. Con motivi aggiunti, ha esteso l'impugnativa alla nota del 19.10.2010 con cui il Comune ha convocato l'aggiudicataria per la stipula del contratto.

G impugna la sentenza di primo grado per avere erroneamente il Tar accolto il ricorso incidentale di attesa l'idoneità del contratto di avvalimento con dichiarazione d'obbligo di , dotata del requisito tecnico, e l'insussistenza di un obbligo di rendere le dichiarazioni di moralità nei confronti di procuratori, nei cui confronti non vi erano peraltro condanne penali. Ripropone quindi le censure non esaminate in primo grado a sostegno dell'esclusione del

Si sono costituiti in resistenza il Comune e la controinteressata chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.

Sono altresì intervenuti anche in secondo grado il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti industriali laureati ed il sig. insistendo nelle ragioni già spiegate in primo grado.

Tutte le parti hanno depositato ampie memorie in vista dell'udienza di discussione.

All'udienza del 30 novembre 2010 i ricorsi sono stati discussi ed il Collegio se ne è riservata la decisione.

DIRITTO

1. Preliminarmente, va disposta la riunione degli appelli in quanto proposti contro la stessa sentenza.

2. Occorre esaminare i motivi dell'appello di C con cui si censura la sentenza di primo grado per non aver accolto i motivi di esclusione della aggiudicataria peraltro in buona parte comuni anche all'impugnazione di

3. In merito al possesso da parte della mandante del requisito di idoneità professionale (art. 10.2 del disciplinare: "essere iscritte alla competente camera di commercio...per attività di gestione di impianti di illuminazione pubblica ovvero per attività ad essa assimilabile") e di capacità tecnica e professionale (art.10.6 del disciplinare:"le mandanti dovranno avere eseguito almeno un contratto avente le caratteristiche indicate nella lettera p) medesima in un comune che prevede la gestione di almeno 500 centri luminosi"), si rileva che la certificazione della Camera di Commercio di relativa all'impresa evidenzia, relativamente all'oggetto sociale, tra le altre attività, quella di gestione di servizi integrati/multi servizi rivolti agli immobili civili, industriali e di qualsiasi natura e quella di progettazione, realizzazione, conduzione ed effettuazione di manutenzione di impianti elettrici interni ed esterni e di impianti di illuminazione pubblica e di aree sportive.

Il Collegio ritiene che il requisito sia soddisfatto poichè l'attività di "conduzione" di impianti di illuminazione pubblica equivale

(secondo la specifica previsione del bando di svolgimento anche di attività assimilabile) alla loro gestione. Inoltre, è da confermare l'assunto per cui il concetto di "manutenzione" non riguarda esclusivamente la materia dei lavori, ma rientra nelle categorie oggetto degli appalti di servizi (Cons. Stato Sez. V, 31.1.2006, n. 348). Sicchè può affermarsi che l'attività della mandante, come certificata dalla camera di commercio, permette di riconoscere l'idoneità professionale richiesta per la partecipazione alla gara senza necessità di ulteriore certificazione.

Quanto alla capacità tecnica e professionale, da dimostrarsi attraverso l'esecuzione di un contratto in un comune che preveda la gestione di almeno 500 punti luminosi, è dimostrato per tabulas (scrittura privata allegata al certificato di esecuzione del servizio di gestione, esercizio e manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblica con 3.500 punti luce del Comune di [redacted] in data 26 agosto 2009) che in base alla ripartizione delle prestazioni dell'ATI cui [redacted] ha partecipato in qualità di mandante, su di essa gravava l'obbligo di attività in relazione all'80 per cento dell'illuminazione pubblica e impianti semaforici oltre che, secondo competenza nel rispetto delle quote assunte, alla manutenzione straordinaria e su richiesta.

Tanto basta per respingere il motivo di appello.

4. In ordine al mancato compimento di idonei atti di dissociazione dell'impresa rispetto al comportamento di un amministratore cessato

nel triennio anteriore all'indizione della gara e nei cui confronti era stata emessa una sentenza di patteggiamento per il reato di abuso d'ufficio, ritiene il Collegio che, mediante l'ammissione alla gara, la stazione appaltante abbia compiuto la valutazione di competenza sulla non gravità del reato commesso, con conseguente esonero, come stabilito dal Tar, dell'impresa dal compimento di atti di dissociazione dalla condotta dell'ex amministratore.

Invero, il reato per la quale è stata patteggiata la pena (art. 323 c.p., abuso d'ufficio), non rientra tra quelli di cui all'art. 45 della direttiva CE2004/18 comportanti l'esclusione automatica dalla gara anche nei riguardi di soggetti cessati da cariche sociali, in mancanza di idonei atti dissociativi, ma appartiene al novero di quelli di cui deve essere valutata dalla stazione appaltante la gravità in danno dello Stato o della Comunità e l'incidenza sulla moralità professionale, con la disamina, in concreto, delle caratteristiche dell'appalto, del tipo di condanna, della natura e delle modalità di commissione del reato, in assenza di parametri normativi fissi e predeterminati (Cons. St. Sez. V, 23.3.2009, n. 173).

Non sono stati, sul punto, adottati elementi tali da confutare la valutazione di non incidenza compiuta dalla stazione appaltante mediante l'ammissione a gara dell'impresa, che, al contrario, assume la tenuità del fatto contestato, riconosciuta anche dall'autorità giudicante, consistente nell'aver il _____, quando era Sindaco di un Comune, e dunque al di fuori di un'attività imprenditoriale,

disposto la sospensione di cartelle esattoriali del valore complessivo di 1.600.000 lire.

Pertanto , il Collegio ritiene insuperabile la valutazione compiuta dall'amministrazione , tale da rendere in effetti superfluo, come stabilito dal primo giudice, l'accertamento di validi atti di dissociazione, necessari solo quando sussista il presupposto della ritenuta gravità del reato (Cons. Stato, Sez. V, 14.9.2010, n.6894).

5. Parimenti da respingere è il motivo riguardante l'inidoneità del titolo professionale di perito industriale ai fini della sottoscrizione del progetto.

Vale la pena evidenziare che nell'appalto in discussione , avuto riguardo all'oggetto delle prestazioni e per esplicita prescrizione del bando, in considerazione della durata, delle componenti economiche e del complesso del contratto, i lavori rivestono carattere accessorio rispetto ai servizi. Peraltro, se, come ampiamente dimostrato dal Consiglio Nazionale dei periti industriali, la progettazione degli impianti elettrici oggetto dell'appalto come applicazione della fisica rientra a pieno titolo tra le attività dei Periti industriali ai sensi della disciplina di settore (art. 16 R.D. 11.2.1929, n. 275, L. n.46/1990, D.M. n.37/2008), non priva di rilievo è altresì la circostanza che la progettazione di opere edilizie accessorie , relativa alla realizzazione di plinti in cemento per i pali della pubblica illuminazione, risulta redatta e firmata da un ingegnere , iscritto all'Ordine degli ingegneri della Provincia di , così come altri

ingegneri hanno fatto parte del gruppo di lavoro che ha provveduto a redigere la progettazione sotto la responsabilità del perito industriale .

Non sussiste, pertanto, alcuna violazione della disciplina sulle professioni così come la presentazione del progetto non appare in alcun modo inficiata dalla sottoscrizione da parte del perito industriale. Anche sotto questo profilo, quindi, l'appello è da respingere.

6. Quanto al motivo di appello relativo alla erronea valutazione da parte del Tar della corrispondenza dell'offerta economica dell'aggiudicataria ai criteri esposti nell'art. 5 del capitolato, esso è smentito per tabulas .

L'art. 5 del capitolato prevede che il finanziamento di interventi aggiuntivi (di rifacimento, ammodernamento, ecc.) ulteriori rispetto a quelli minimi previsti nel progetto preliminare posto a base di gara siano finanziati attraverso economie sul costo dell'energia , sul ribasso d'asta offerto sul canone annuo destinato all'esercizio ed alla manutenzione e sul ribasso d'asta offerto sul canone annuo diretto a remunerare i lavori di rifacimento ed ammodernamento indicati nel progetto preliminare posto a base di gara. Vi deve essere, quindi, corrispondenza tra la rata annua e la somma risultante dal risparmio energetico, dal ribasso d'asta sulla quota di canone destinato alla manutenzione e dal ribasso d'asta sul canone annuo diretto a remunerare i lavori del progetto preliminare.

Tale corrispondenza , contestata dall'appellante , risulta invece dimostrata dall'offerta di _____ ove si ponga mente alla sommatoria tra il risparmio netto a beneficio dell'amministrazione da destinarsi agli interventi aggiuntivi indicato nella terza colonna di pag. 2 ed i valori di ribassi d'asta K1 e K2 indicati a pag.3 , che coincide con la rata annua costante per gli interventi aggiuntivi indicata a pag. 6 ($312.311,28 + 34.211,35 + 129.151,85 = 475.667,76$). Condivisibilmente, quindi, il Tar ha tratto dalla coincidenza di tali valori e, comunque, dalla sostanziale capienza e sufficienza dei risparmi per la copertura degli interventi aggiuntivi, indicati in misura assai maggiore nell'offerta _____ rispetto all'offerta di _____ la correttezza dell'offerta economica.

7. Inammissibile è l'impugnazione per saltum, mediante motivi aggiunti articolati in grado di appello, della nota di convocazione dell'aggiudicataria per la conclusione del contratto, ammesso che all'atto possa essere riconosciuta una portata autonomamente lesiva. Invero, ogni provvedimento sopravvenuto , ancorchè successivo alla decisione di primo grado, sebbene sottoposto a contestazione solo per vizi di invalidità derivata dal provvedimento impugnato e non per vizi autonomi, può essere unicamente impugnato con ricorso in primo grado, ovvero con ricorso straordinario.

Al pari, non può avere ingresso il motivo, dedotto per la prima volta con la memoria del 18 novembre 2010, circa l'incapacità a contrarre della _____ per essere affidataria in via diretta di altro servizio.

Trattandosi di censura sollevata dopo la scadenza del termine perentorio previsto per l'appello e senza notifica alle controparti (avvenuta successivamente in sede di motivi aggiunti), diretta ad ampliare il thema decidendum, , essa va dichiarata inammissibile.

8. Il rigetto dell'appello riguardo ai motivi di esclusione dell'aggiudicataria esime il Collegio dall'esame degli ulteriori motivi rivolti contro l'ammissione delle altre imprese meglio graduate rispetto all'appellante.

9. Venendo all'appello dell'impresa , occorre valutare i motivi rivolti contro la pronuncia di accoglimento del ricorso incidentale di

10. Il primo motivo è infondato.

Il Tar ha ritenuto insufficiente il contenuto del contratto di avvalimento prodotto dall'impresa al fine di usufruire del requisito tecnico professionale posseduto da altra società, attesa la assoluta genericità del rapporto obbligatorio tra ausiliaria e concorrente.

Secondo piani principi, in virtù dell'avvalimento agli operatori economici è riconosciuto il diritto di avvalersi delle capacità di altri soggetti , al fine di garantire la più ampia partecipazione alle procedure di gara , a condizione di permettere all'amministrazione di verificare in ogni momento della durata dell'appalto la disponibilità di tali capacità da parte del contraente (ex multis, Cons. St. Sez.VI, 13 maggio 2010, n. 2956; Sez. V, 19.3.2009, n. 1624; 10 febbraio 2009, n. 743).

Per questa ragione , ai sensi dell'art. 49 del codice dei contratti pubblici, l'impresa ausiliaria deve obbligarsi verso il concorrente e verso la stazione appaltante, in maniera chiara e senza riserve, a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le capacità e le risorse necessarie di cui è carente il ricorrente.

Nel contratto prodotto, per converso, tale obbligo appare espresso in maniera contraddittoria e limitata ,oltre che, come riconosciuto dal Tar, generica.

Per quanto disposto ai punti 4 e 5 del contratto, invero, la messa a disposizione del possesso del requisito – peraltro oggetto di una semplice richiesta da parte della concorrente - viene spiegata, nel suo contenuto, come obbligo di fornire “informazioni, proposte, suggerimenti e consigli” alla concorrente, in un senso assai riduttivo , che sostanzia la prestazione in una mera attività di consulenza, sottoposta anche ad un limite temporale (“fino all'acquisizione del requisito di capacità tecnica oggetto di avvalimento”) , in contrasto con quanto disposto dall'art. 49 , comma 2, lett. f) del codice dei contratti pubblici, con risultati elusivi dello scopo dell'avvalimento .

Nè alla dichiarazione unilaterale ex art. 49, comma 2 lett. d) del d. lgs n. 163 del 2006, in cui si ripete il dettato della disposizione di legge, può riconnettersi prevalenza rispetto al contratto,tale da poterne superare ed integrare il contenuto , mancando in essa ,peraltro, ogni riferimento alla fornitura dei requisiti.

Correttamente, pertanto, il primo giudice ha inteso non adempiuto

l'obbligo di cui all'art. 49 come risultante dal contratto.

11. Il rigetto del motivo, con conseguente conferma della sussistenza delle ragioni di esclusione della seconda classificata e della dichiarazione di improcedibilità del suo ricorso, esimono il Collegio dall'esame degli ulteriori motivi.

12. In conclusione, vanno respinti entrambi gli appelli riuniti.

13. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, così provvede:

riunisce gli appelli n.R.G. 5821/2010 e n. R.G. 5926/2010;

respinge gli appelli e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;

condanna ciascuno degli appellanti al pagamento di euro 3.000,00 per spese di giudizio, da suddividersi tra le parti appellate costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente FF

Marco Lipari, Consigliere

Aldo Scola, Consigliere

Eugenio Mele, Consigliere

Francesca Quadri, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/01/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Guorino Ferri

AVVOCATO

Via Matteo Farro n. 4 - 84127 SALERNO
Tel. 06.42.00.84.29 fax 06.42.00.84.44

Isabella Maria Stoppani

AVVOCATO

Via Brenta n. 2/a - 00198 ROMA
Tel. 068417827

CONSIGLIO DISTATO

Sez. V

Nrg 5926/2010

CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

contro

S.p.A.

e nei confronti di

C


INDICE

a) Memoria di Costituzione nel ricorso in appello n. 5926/2010 della S.p.A.;
b) ricorso in appello avverso;

1. Ministero dell'Istruzione – prova scritta e/ scritto grafica esami di abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito Industriale con specializzazione in elettrotecnica sessione 1967;
2. Ministero dell'Istruzione – prova scritta e/ scritto grafica esami di abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito Industriale con specializzazione in elettrotecnica sessione 1970;
3. Ministero dell'Istruzione – prova scritta e/ scritto grafica esami di abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito Industriale con specializzazione in elettrotecnica sessione 1980;
4. Ministero dell'Istruzione – prova scritta e/ scritto grafica esami di abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito Industriale con specializzazione in elettrotecnica sessione 1984;
5. Curriculum professionale Per. Ind. ;

- 5 bis Curriculum professionale Per. Ind. – integrazione;
6. Parere *pro veritate* del 29.03.2004 Prof. Vito Carrescia;
7. Parere *pro veritate* del 10.3.2004 Prof. Ing. Alfredo Sacchi;
8. Nota Prefettura di Terni;
9. Progetto esecutivo appalto SMAIL con calcoli plinti per palificazione;
10. “Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4, della Legge 9.1.1991 n. 10 (D.P.R. 26.8.1993 n. 412)”- Preambolo;
11. L. 30 dicembre 1991, n. 428, recante “Istituzione di elenchi di professionisti abilitati alla effettuazione di servizi di omologazione e di verifiche periodiche - a fini di sicurezza - di apparecchi, macchine, impianti e attrezzature”;
12. Ministero della Giustizia – Direzione Generale Affari Civili e delle Libere Professioni – Ufficio VII, dicastero vigilante delle professioni di Ingegnere e di Perito Industriale, con prot. 7/09003002F8/4143/V del 17.11.1999;

Roma, 14 ottobre 2010

Avv. ~~Guerrino~~ Ferri


Avv. Isabella Maria Stoppani

Avv. Guerino FERRI

Avv. Isabella Maria STOPPANI

COPIA

Via Matteo Farro n. 4 - 84127 SALERNO
Tel. 06.42.00.84.29 fax 06.42.00.84.44
e-mail: avv.gferri@libero.it

Via Brenta n. 2/a - 00198 ROMA
Tel. 06.854.87.84 fax 06.84.17.827
pec: isabellamaria.stoppani@legalmail.it

ECC.MO CONSIGLIO DI STATO - SEZ. V

Memoria di costituzione

per

il Consiglio Nazionale e dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati,
corrente in Roma alla Via di San Basilio n. 72, nella persona del Presidente p.t.,
Per. Ind. Giuseppe Jogna, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Isabella Maria
Stoppani e Guerino Ferri in virtù di mandato speciale a margine, elettivamente
domiciliato in Roma, Via _____, nello studio della prima

Interveniente ad opponendum

nel ricorso N.° 5926/2010

della Soc. G _____ p.a., società con socio unico, nella persona del legale rapp.te
p.t.;

contro

-il Comune di _____, nella persona del Sindaco p.t.;

-l' A.T.I. tra la Soc. _____ p.a., in persona del legale rapp.te p.t. ed

Service Soc. Coop. a r.l., in persona del legale rapp.te p.t.;

-il P.I.

per l'annullamento

e/o l'integrale riforma della sentenza 28.5.2010, N.° 1361 del TAR Sardegna – Sez.
I, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna ha respinto il
ricorso, resa sul ricorso N.° 25/2010.

FATTO

La Soc. _____ p.a. ha partecipato alla gara bandita dal comune di _____

_____, procedura aperta per l'affidamento dell'appalto dei servizi di “Gestione

integrata degli impianti di illuminazione pubblica” per la durata di anni 20. Oltre alla ricorrente, hanno partecipato alla gara i raggruppamenti e le imprese controinteressate

Nel giudizio di prime cure, la ricorrente ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione e tutti gli atti ad esso preliminari, connessi e conseguenti, tra gli altri motivi, per la “ **Illegittima ammissione alla gara (e sulla doverosa e necessaria esclusione) della** _____ **s.p.a. -** _____ **Service Soc. Coop. a r.l.**, con particolare rilievo circa l'affidamento della progettazione a un Perito Industriale, precisamente al Per. Ind. _____ non ritenuto competente allo svolgimento dell'attività professionale oggetto di affidamento.

Con sentenza 28.5.2010, N.°1361, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna - Sez. I, ha respinto il ricorso.

Con la presente memoria si costituisce il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, intervenuto ad opponendum, ed insiste per il rigetto dell'appello, infondato in fatto e in diritto, esaminando in particolare proprio la sopracitata censura.

Certamente erronea infatti appare la rappresentazione articolata dall'appellante, **segnatamente in relazione al punto 4)** del ricorso, in merito alla violazione e falsa applicazione della *lex specialis* di gara (art. 10.2 e 10.6 del disciplinare di gara, con violazione del R.D. 275/29, circa l'affidamento della progettazione a un Perito Industriale, precisamente al Per. Ind _____ che si pretende importi

l'illegittimità dell'ammissione alla gara della

Service Soc. Coop. a r.l.

L'appellante eccepisce l'incompetenza del P.I. a sottoscrivere un

“progetto particolarmente complesso e articolato” che “esula dalle competenze del perito industriale” (pag. 36 del ricorso), trattandosi di un “progetto gestionale e manutentivo, posto a base di gara, che ha costituito un elemento essenziale dell’offerta formulata dai singoli concorrenti”.

Oltre a quanto precede, l'appellante aggiunge (pag.ne 36 e 37 del ricorso) che le attività di scavo e di calcolazione del cemento armato per i plinti di fondazione di sostegno dei pali, *“rientrano pacificamente nella professionalità di un ingegnere civile e che dunque anche per questa ragione non possono essere affidate ad un perito industriale”.*

Orbene, in via assolutamente preliminare, si sottolinea che il ricorso in oggetto contiene una parziale e metagiuridica rappresentazione circa le competenze professionali del Perito Industriale con specializzazione in “Elettrotecnica”, che, per quanto si dirà in seguito, comprendono le conoscenze specifiche adeguate e necessarie per lo svolgimento dell'attività del *“progetto gestionale e manutentivo, posto a base di gara, che ha costituito un elemento essenziale dell’offerta formulata dai singoli concorrenti”*, come afferma lo stesso appellante.

Inoltre, l'appellante esclude la competenza professionale del perito industriale alla progettazione dell'impianto di illuminazione *de qua*, in termini di *“assolutezza”*, procedendo per assiomi e certezze *“assolute”*, adducendo, con eccessiva genericità e carente motivazione, le prescrizioni del disciplinare tecnico quale scontata giustificazione dei propri assunti, onde sostenere che *“è di tutta evidenza che il*

progetto sia tutt'altro che "semplice" e che, de plano fuoriesca dalle competenze del perito". Conclusione dovuta da un lato dalla poca conoscenza di tali competenze e dall'altro da un'evidente approssimazione.

Del tutto inconferente, infine, appare ogni considerazione, illustrata in atti, in merito alla competenza alla progettazione dei plinti di fondazione di sostegno dei pali del P.I. : è ovvio che l'attività edilizia sia estranea alle competenze del perito industriale elettrotecnico. Tanto ciò è vero che l'elaborato progettuale (che si deposita) relativo ai plinti di fondazione di sostegno dei pali ed i calcoli del cemento armato, è stato effettuato, redatto e sottoscritto da un ingegnere civile.

Infatti, la progettazione dei "sostegni" (palificazione) degli impianti di pubblica illuminazione è ontologicamente autonoma e disgiunta rispetto alla progettazione impiantistica. Peraltro, *la responsabilità nell'esecuzione di prestazioni, per il cui svolgimento è necessario il titolo di abilitazione professionale, è rigorosamente personale, atteso che la firma, costituendo l'unico strumento di sicura riconducibilità del progetto al suo estensore, offre inequivocabilmente la certezza che il progetto sia stato redatto dal tecnico abilitato che ne assume la relativa responsabilità*" (T.A.R. Calabria, N.° 253/91).

Anche se, poi, non ha valore assoluto neppure l'affermazione che tale attività sia esclusiva della professione di ingegnere civile, essendo attività professionale concorrente con le professioni di geometra e perito industriale edile (in termini, **Cons. Stato-Sez. IV, N.° 784/97**).

Del tutto correttamente, al contrario, i giudici di prime cure hanno affermato che la competenza professionale del perito industriale in materia di progettazione di impianti di illuminazione pubblica è "*propria*" e, quindi, acclarata, evidenziando

Via Matteo Farro n. 4 - 84127 SALERNO
Tel. 06.42.00.84.29 fax 06.42.00.84.44
e-mail: avv.gferri@libero.it

Via Brenta n. 2/a - 00198 ROMA
Tel. 06.854.87.84 fax 06.84.17.827
pec: isabellamaria.stoppani@legalmail.it

legittimamente *“che, nel caso di specie, il progetto definitivo ed esecutivo, per
è stato redatto da un gruppo di lavoro “misto” a capo del quale vi
è il progettista responsabile, perito industriale ma all’interno di
esso figurano specifiche figure professionali.*

*Inoltre, risulta dal progetto esecutivo che le relazioni di calcolo dei basamenti dei
pali per illuminazione pubblica è stato specificamente redatto da un Ingegnere.
Infondata è, quindi, la censura proposta che prospetta lo sconfinamento delle
competenze dei periti industriali, in violazione dell’articolo 16 del regio decreto n.
275 dell’11 febbraio 1929, in quanto nel caso in esame il contributo delle diverse
professionalità nel gruppo di lavoro “misto” non può esser posta in discussione”.*

Ciò premesso in via preliminare, appare oltremodo evidente che, **sul punto 4.** il ricorso sia generico, senza alcun sostegno in fatto ed in diritto.

Come visto, il ricorrente erroneamente deduce che il progetto, caratterizzato da particolare complessità, non possa essere redatto e sottoscritto dal perito industriale in Elettrotecnica, erroneamente identificato -tout court- quale *“Perito Industriale”.*

L’intervento oggetto di affidamento, mutuando la descrizione dal ricorso in appello (pag. 36) si compone della *“redazione di un piano di gestione contenente analisi delle criticità e delle contromisure proposte, previsione di lavori di rifacimento e riordino degli impianti, con l’indicazione delle misure adottare per gli impianti da risanare o ricostruire; redazione del progetto definitivo con i lavori di messa in opera delle apparecchiature, degli impianti e dei sistemi finalizzati a generare risparmi, unitamente agli interventi tesi al rinnovamento degli impianti di illuminazione”.*

Infatti, i lavori posti a bando pubblico richiedono la “*gestione integrata del servizio di illuminazione pubblica comprendente le seguenti attività: fornitura di energia elettrica – esercizio e gestione degli impianti – manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria – progettazione, finanziamento ed esecuzione dei lavori iniziali diretti a: parziale rifacimento degli impianti, manutenzione straordinaria ed ammodernamento, interventi volti a migliorare l'efficienza energetica, adeguamento normativo, messa in sicurezza e contenimento dell'inquinamento luminoso*”.

Per quanto riguarda la natura dell'appalto, il bando pubblico espressamente prescrive che “*in considerazione della durata, delle componenti economiche costituenti l'importo annuo più oltre indicate, e più in generale della natura dell'appalto nel suo complesso, i lavori rivestono carattere accessorio rispetto al medesimo, dovendosi pertanto qualificare l'appalto in oggetto quale appalto di servizi*”.

Infatti, la prestazione principale richiesta nel bando è la “**gestione integrata del servizio di illuminazione pubblica**, comprendente la fornitura di energia elettrica, esercizio e gestione degli impianti, manutenzione ordinaria, programmata – preventiva e straordinaria”. La prestazione accessoria riguarda “*la progettazione ed esecuzione dei lavori iniziali diretti a parziale rifacimento degli impianti, manutenzione straordinaria ed ammodernamento, interventi volti a migliorare l'efficienza energetica, adeguamento normativo, messa in sicurezza e contenimento dell'inquinamento luminoso*”.

Per quanto precede, oggetto della prestazione professionale richiesta dal bando pubblico al “progettista abilitato” è la “*redazione di un progetto definitivo, che si*

Via Matteo Farro n. 4 - 84127 SALERNO
Tel. 06.42.00.84.29 fax 06.42.00.84.44
e-mail: avv.gferri@libero.it

Via Brenta n. 2/a - 00198 ROMA
Tel. 06.854.87.84 fax 06.84.17.827
pec: isabellamaria.stoppani@legalmail.it

componete di tre categorie di interventi: a) lavori inerenti la messa in opera delle apparecchiature, degli impianti e dei sistemi di risparmio energetico e gestionale; b) lavori iniziali di rifacimento degli impianti oggetto di affidamento, di ammodernamento, di messa in sicurezza e adeguamento normativo; c) ulteriori interventi di rinnovamento degli impianti di illuminazione pubblica” (così, disciplinare di gara, pag. 15).

Sul punto, preme evidenziare che l'impianto di pubblica illuminazione, ai fini della sua classificazione tariffaria, *“al pari di altri pubblici servizi, si avvale di un sistema di impianti collegati a rete per la diffusione dell'energia”* (id. Cons. Stato-Sez. V, N.° 8090/2004), così che, ai fini dell'applicazione tariffaria, è possibile ricondurre l'impianto di pubblica illuminazione nella *“Classe III - Impianti di servizi generali interni a ... gruppi di costruzioni civili” “C - Impianti di illuminazione”*, di cui all'art. 14 L. 143/49, come richiamata dal D.M. 4 aprile 2001.

Quindi, sebbene i corpi illuminanti siano particolarmente numerosi, va evidenziato che il sistema di illuminazione si compone di *“semplici”* impianti elettrici, collegati in rete per la diffusione di energia elettrica.

Per poter radicare correttamente la competenza del Perito Industriale ai fini della progettazione di un impianto di illuminazione pubblica, è necessario classificare la tipologia dell'intervento progettuale richiesto. A tal proposito, sul punto, pacifica giurisprudenza amministrativa ricorda che *“gli impianti di pubblica illuminazione sono classificabili fra le applicazioni della fisica e non fra le opere edilizie”* (T.A.R. Lazio-Sez. II, N.° 1920/91), *“in quanto basati sulla utilizzazione dell'energia elettrica”* (T.A.R. Lazio-Sez. II, N.° 1477/90).

A riguardo, ben può argomentarsi la competenza dei Periti Industriali alla progettazione di impianti elettrici e di illuminazione a bassa tensione.

Innanzitutto, tali competenze, previste per legge, sono proprie di altre categorie professionali, compresa la categoria dei Periti Industriali, come si può evincere **dall'art. 16 R.D. 275/29**, che reca la disciplina della professione di Perito Industriale.

Non vi è alcun dubbio in ordine al fatto che questi professionisti possano svolgere le funzioni indicate nelle Legge 46/90 (art. 14, ora D.M. 37/2008) e Legge 10/91 (art. 28): tanto si evince dall'art. 16 R.D. 275/29, dai *curricula* scolastici, ai quali va attribuita una funzione di vera e propria integrazione della norma dettata in tema di competenze. In particolare, la lett. d) dell'art. 16 attribuisce ai Periti Meccanici, Eletttricisti ed affini la progettazione, la direzione, l'estimo delle costruzioni di quelle semplici macchine ed installazioni meccaniche o elettriche, le quali non richiedano la conoscenza del calcolo infinitesimale (così anche T.A.R. Sardegna, N.° 9/2002); **anche se – a rigor del vero – gli attuali programmi formativi presso gli Istituti Tecnici ora prevedono sia la conoscenza sia l'applicazione anche del calcolo infinitesimale nei termini di seguito rappresentati ed approfonditi.**

Come è noto, il quadro delle competenze si può verificare anche nella Tariffa professionale dei Periti Industriali (L. 146/57) che, nell'elencare le opere in classi e categorie oggetto dell'attività professionale del Perito Industriale, espressamente menziona le attività progettuali e di esecuzione, per gli impianti elettrici, di <<*impianti termoelettrici, impianti dell'elettrochimica e*

Avv. Guerino FERRI

Avv. Isabella Maria STOPPANI

Via Matteo Farro n. 4 - 84127 SALERNO
Tel. 06.42.00.84.29 fax 06.42.00.84.44
e-mail: avv.gferri@libero.it

Via Brenta n. 2/a - 00198 ROMA
Tel. 06.854.87.84 fax 06.84.17.827
pec: isabellamaria.stoppani@legalmail.it

dell'elettrometallurgica>>, <<centrali idroelettriche, stazioni di trasformazione e di conversione; impianti di trazione elettrica>>.

A tal fine, vale la pena ricordare che la Legge 146/57 è considerata, in giurisprudenza, fonte aggiuntiva di esplicitazione delle competenze del Perito Industriale, restando fonte primaria comunque il relativo regolamento professionale, emanato con R.D. 275/29 (in termini: Cass.-Sez. II, N.° 6728/87; Corte Cost., N.° 199/93).

La prospettiva appena tracciata è riaffermata dalla lettera delle norme aventi ad oggetto la <<Titolazione e sostituzione dei programmi degli Istituti Tecnici>>, ed in particolare dal **D.M. 9 Marzo 1994** (pubblicato in G. U. 2.5.94) segnatamente per i programmi relativi al conseguimento del titolo di <<Perito Industriale per l'elettrotecnica e l'automazione>>.

A tal fine, il D.P.R. 1222/61, recante i programmi di insegnamento per gli ITIS, come modificato dal **D.M. 9 Marzo 1994** dispone l'obiettivo formativo, **per la specializzazione in "elettrotecnica ed automazione" di:**

"analizzare e dimensionare reti elettriche lineari e non lineari; analizzare le caratteristiche funzionali dei sistemi, anche complessi, di generazione, conversione, trasporto e utilizzazione dell'energia elettrica; partecipare al collaudo, alla gestione e al controllo di sistemi elettrici anche complessi, sovrintendendo alla manutenzione degli stessi; progettare, realizzare e collaudare piccole parti di tali sistemi, con particolare riferimento ai dispositivi per l'automazione; progettare realizzare e collaudare sistemi elettrici semplici, ma completi, valutando, anche sotto il profilo economico, la componentistica presente sul mercato; descrivere il

lavoro svolto, redigere documenti per la produzione dei sistemi progettati e scriverne il manuale d'uso".

Inoltre, il perito industriale *"attende alla progettazione ed alla esecuzione di impianti e di costruzioni elettriche. Egli deve pertanto avere una buona conoscenza del disegno di impianti, delle costruzioni elettriche, dei materiali elettrici e della loro tecnologia, delle apparecchiature e delle macchine elettriche, degli apparecchi di regolazione e degli strumenti di misura e controllo.*

Deve essere in grado di progettare e calcolare piccoli impianti di utilizzazione e semplici macchine elettriche e deve inoltre, conoscere la tecnica delle misure di laboratorio e del collaudo dei componenti circuitali e di macchine elettriche" **(DPR 1222/61, modificato ed integrato dal D.M. 9 marzo 1994).**

Il quadro normativo – nell'ambito di un'accentuata coerenza tra competenze professionali e curricula formativi – si completa con il **D.M. 445/91** (*"Regolamento per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale"*), come integrato dal D.M. 447/2000, il cui Allegato B, nell'elencare l'oggetto della seconda prova scritta o scrittografica attinenti ad attività tecnico-professionali normalmente richieste al Perito Industriale nei limiti delle specifiche competenze, **prevede nell'indirizzo per l'Elettrotecnica e l'Automazione, "Progettazione ed esecuzione di impianti elettrici civili ed industriali: dimensionamento, rappresentazione grafica normalizzata, norme di sicurezza, protezioni, regolazioni, manovre e controlli anche automatizzati; Alimentatori, convertitori, stabilizzatori. Circuiti di potenza con Transistori. Filtri, multivibratori. Sensori, trasduttori, attuatori; Tecniche di comando, regolazione e**

controllo. Tipo di regolazione, organi di regolazione. PLC. Azionamenti di potenza,

controlli programmabili;

Macchine elettriche: funzionamento, impiego, regolazioni, strutture;

Materiali impiegati nella costruzione di impianti e di macchinari elettrici;

Strumenti, metodi e tecniche di misura di grandezze elettriche e di collaudo di

componenti circuitali, di macchine e di impianti elettrici;

Manutenzione di impianti e di macchinario elettrico;

Preventivi di costo degli impianti elettrici, tariffazione dell'energia elettrica;

Soccorso d'urgenza, prevenzione, sicurezza ed igiene del lavoro;

Normativa, leggi ed enti preposti".

Inoltre, per ottenere l'iscrizione all'Albo professionale dei Periti Industriali è necessario superare il relativo esame di Stato, previsto dalla Costituzione all'art. 33, co. 5., che "abilita all'esercizio dell'attività professionale, costituendo essa un accertamento preventivo, nell'interesse della collettività e dei committenti, che il professionista abbia i requisiti di preparazione e di capacità occorrenti per il retto esercizio professionale (Corte Cost. N.° 77/64). Al fine di comprendere quali siano i limiti della competenza previsti dall'ordinamento professionale per il Perito Industriale, "è necessario che detta attività rientri tra quelle oggetto dell'esame di abilitazione" (Cass. Civ.-Sez. III, N.° 7023/99). "É quindi all'esame di abilitazione professionale che occorre far riferimento al fine di stabilire se un soggetto possa compiere una determinata attività. L'oggetto della professione, quale determinato dalla legge, stabilisce solo i limiti (ed in particolare la finalità ultima) in senso ampio, dell'attività del professionista" (Cass. cit.).

Via Matteo Farro n. 4 - 84127 SALERNO
Tel. 06.42.00.84.29 fax 06.42.00.84.44
e-mail: avv.gferri@libero.it

Via Brenta n. 2/a - 00198 ROMA
Tel. 06.854.87.84 fax 06.84.17.827
pec: isabellamaria.stoppani@legalmail.it

Le prove scritte e/o scritte grafiche, previste dal **Ministero dell'Istruzione** al candidato agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito Industriale (di cui se ne depositano alcune, a titolo anche meramente esemplificativo) palesano in maniera incontrovertibile le conoscenze specifiche del Perito Industriale a risolvere quesiti recanti problematiche legate alla progettazione di impianti elettrici di diversa lunghezza per linee di trasporto di corrente elettrica trifase aerea.

Si aggiunga, altresì, che lo stesso **DPR 328/2001**, recante *“Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”*, pur non modificando *“l'ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, a ciascuna professione”* (art. 1, comma 2), all'**art. 55, co. 2, lett.d)**, prevede l'accesso all'esame di Stato per **l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito Industriale**, nella sezione *“Elettrotecnica ed Automazione”* al candidato in possesso della laurea nella classe 10 – “Ingegneria industriale”, peraltro con una classe di laurea identica a quella prevista per l'accesso alla professione di Ingegnere - Sezione B, nella medesima materia di competenza, di cui all'art. 48, per il settore “ingegneria industriale”.

E' appena il caso di considerare come, allo stato, il curriculum tecnico risulta essere particolarmente evidenziato nella prospettiva di riforma degli studi universitari, come disciplinati dal DPR 328/2001, il quale all'art. 46, comma 3, lett. a), prevede quale oggetto dell'attività professionale per il settore <<ingegneria industriale>>, corrispondente alla classe di laurea 10, al punto 1) <<le attività basate

Via Matteo Farro n. 4 - 84127 SALERNO
Tel. 06.42.00.84.29 fax 06.42.00.84.44
e-mail: avv.gferri@libero.it

Via Brenta n. 2/a - 00198 ROMA
Tel. 06.854.87.84 fax 06.84.17.827
pec: isabellamaria.stoppani@legalmail.it

sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di macchine, di impianti, comprese le opere pubbliche>>, ed al punto 3 << le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o di singoli componenti di macchine, di impianti e di sistemi, nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva>>.

Il regolamento presidenziale non è altro che una norma attuativa della riforma del sistema formativo universitario, in attuazione dell'art. 17, co. 95, L. 127/1997, la quale, a sua volta, recepisce i principi generali di riferimento per il riconoscimento dei diplomi che comportano la maturazione di una formazione scolastica a fini professionali, stabiliti nella datata Direttiva 89/48/CEE, ora sostituita dalla Direttiva 36/2005/CE, recepita in Italia con D.Lgs. 206/2007.

Infine, non può escludersi *a priori* la competenza del Perito Industriale alla progettazione di un impianto di pubblica illuminazione, dal momento che siffatta limitazione non è sancita chiaramente dalle norme professionali di riferimento “*e quindi, costituendo una limitazione alla libera esplicazione della libertà di lavoro, non può evincersi in maniera analogica o interpretativo-riduttiva*” (in termini, T.A.R. Campania, Salerno-Sez. I, N.° 1614/2006).

D'altra parte la qualificazione professionale del Perito Industriale progettista dei lavori di cui si discute, risulta non solo dal titolo di studio, ma anche dalla notevole esperienza maturata, anche nel campo di specifico interesse, come evidenzia il curriculum versato in atti (sul punto, v. T.A.R. Campania, Salerno- Sez. I, N.°1614/2006).

In via meramente subordinata, qualora l'Ill.mo Collegio non ritenga provata la competenza alla progettazione dell'impianto di pubblica illuminazione *de quo* del Perito Industriale, si aggiunge che l'attività di progettazione prescritta nel bando riguarda la progettazione di 99 impianti elettrici, da considerarsi singolarmente rispetto alla unitarietà della progettazione richiesta. Si tratta di "semplici" impianti elettrici di illuminazione, la cui progettazione non incontra limiti rispetto alla sua complessità, non rilevando la sua ripetitività.

Pertanto, onde ricondurre la questione nell'alveo di una esegesi normativa costituzionalmente orientata, la questione del limite della competenza del Perito Industriale, rappresentato dal calcolo infinitesimale, deve essere valutato alla luce del regolamento professionale, di cui all'art. 16 R.D. 275/1929, in combinato disposto con le disposizioni che ne regolano la formazione curriculare scolastica (DPR 1222/1961 e s.m.i.), e quelle che qualificano l'accesso alla libera professione (D.M. 445/1991 e s.m.i. e DPR 328/2001), previo il superamento dell'esame di Stato abilitante, a norma dell'art. 33, co. 5, della Costituzione.

Ciò premesso, si evidenzia che quando si discute di "lavori di particolare o speciale complessità", bisogna far riferimento alla "particolare complessità della progettazione di complesse macchine elettriche, termiche o meccaniche, che presuppongono la conoscenza del calcolo infinitesimale.

A tal fine, occorre chiarire subito che, dal punto di vista spiccatamente tecnico, per progettare gli impianti elettrici di illuminazione pubblica **di qualsiasi dimensione ed estensione** non è necessario l'utilizzo del calcolo infinitesimale!

Infatti, *"per calcolo infinitesimale si intende il calcolo di derivate, la soluzione di equazioni differenziali e il calcolo integrale. Lo studio rigoroso di un circuito*

elettrico induttivo e/o capacitativi in regime transitorio, avviene tramite la soluzione di equazioni differenziali, così come per valutare le sollecitazioni termiche di un conduttore in condizioni di cortocircuito, ricorrendo all'integrale di Joule.

Nessun progettista calcola l'integrale, per la semplice motivazione che non dispone della funzione necessaria. Invero, il costruttore del dispositivo di protezione misura sperimentalmente l'integrale di Joule in laboratorio e fornisce al progettista un grafico che indica il valore di tale integrale per ogni valore della corrente presunta di cortocircuito. Il progettista per scegliere il dispositivo (interruttore o fusibile) adatto a proteggere un determinato cavo confronta il grafico suddetto con l'energia specifica tollerabile del cavo.

In definitiva, il progettista, pur facendo uso di una quantità definita correttamente tramite un integrale, NON utilizza il calcolo infinitesimale.

Questo caso è emblematico di una situazione generale: il progettista di impianti elettrici non necessita del calcolo infinitesimale.

L'impianto elettrico a questi fini non include le strutture portanti, come tralicci, basamenti o fondazioni che richiedano l'impiego della scienza delle costruzioni"

(così: Prof. Vito Carrescia, Ordinario di Sistemi Elettrici per l'energia al Politecnico di Torino, nonché Direttore di TuttoNormel, parere *pro veritate del 29.03.2004, che si deposita).*

Alla stessa conclusione, attraverso diversa argomentazione, giunge il **Prof. Ing. Alfredo Sacchi**, ordinario di Fisica Tecnica, di Complementi di Impianti termotecnici e di Reti di trasporto fluido presso la Prima e la Seconda facoltà del Dipartimento energetica presso il Politecnico di Torino, il quale, nel parere pro

veritate del 10 marzo 2004, espressamente affermava che *“in molti casi ingegneristici, l'integrazione di una espressione infinitesimale viene effettuata numericamente facendo il processo inverso a quello della riduzione ad infinitesimo della grandezza piccola ma finita; si ottiene quindi un'“integrazione” numerica attraverso operazioni sulle “differenze finite” o direttamente su elementi fisici piccoli ma non infinitesimi, chiamati “elementi finiti”. In tal modo, si aggirano tutte le sofisticazioni matematiche dell'analisi infinitesimale ottenendo risultati non esatti ma sufficientemente precisi per le applicazioni ingegneristiche. I computer permettono di affrontare in questo modo situazioni anche molto complesse assolutamente irraggiungibili attraverso i metodi classici dell'analisi infinitesimale” (parere pro veritate, che si deposita).*

Si consideri che il R.D. 27529 è stato emanato in un'epoca nella quale le calcolazioni venivano sviluppate senza l'ausilio degli attuali strumenti di elaborazione dei dati, di uso quotidiano per i professionisti di matrice tecnica. Di tal che, il limite previsto dalla norma del 1929 circa il calcolo infinitesimale va relativizzato ai casi specifici, che di volta in volta vengono in considerazione nell'attualità.

Pertanto, alla luce di quanto precede e nella prospettiva di una indagine ermeneutica dei limiti previsti dalle norme di riferimento in merito alle competenze professionali del Perito Industriale che sia costituzionalmente orientata, è necessario considerare che *“i limiti propri di ciascuna abilitazione costituiscono null'altro che un presupposto di fatto che il giudice è chiamato a valutare caso per caso. Infatti, non può certo ritenersi scelta irragionevole quella di ragguagliare a presupposti “flessibili” la determinazione di competenze che postulano cognizioni*

necessariamente variabili in rapporto ai progressi tecnico-scientifici che la materia può subire nel tempo” (in termini, Corte Costituzionale N.° 199/93)

Alla stregua della legislazione vigente, supportata da pacifica giurisprudenza amministrativa, si rileva chiaramente che i Periti Industriali sono legittimati, dai regolamenti professionali e dalle leggi di tariffa, ad effettuare la progettazione di impianti elettrici.

“Gli impianti in argomento, per esigenze di sicurezza, presuppongono un’apposita preparazione professionale. D’altra parte, tale conclusione è confermata dalla considerazione che l’art. 16 del R.D. 11 febbraio 1929, n. 275, recante la disciplina della professione dei periti industriali, contiene una esplicita previsione di competenza in materia di impianti tecnologici; ... omissis ..., deve ritenersi che l’affermazione (esplicita) della competenza nel caso dei periti industriali significhi l’esclusione (implicita) della competenza nel caso dei geometri” (Cons. Stato, cit., in termini, anche: TAR Abruzzo, L’Aquila, n.° 14/96..

D'altronde, a fronte dell’esplicita individuazione legislativa delle competenze, *“ai sensi delle rispettive discipline professionali, è ipotizzabile area di competenza non esclusiva ma comune a diverse figure di professionisti, e va pertanto, disattesa l’interpretazione delle sfere di competenza professionale ispirata a un rigoroso canone di esclusività monopolistica” (T.A.R. Toscana -Sez. I, N.° 463/98.*

Inoltre, non può sottacersi che le direttive comunitarie sulla prestazione dei servizi professionali, si preoccupano di chiarire in maniera incontestabile i criteri a cui devono informarsi le stazioni appaltanti pubbliche nell’affidamento di incarichi che

importano servizi professionali (si veda, da ultimo, la **circolare Min. Infrastrutture 16.11.2007, N.° 2473**, in G.U.-SG, 21.11.2007, N.° 271).

Tale circolare, di “**Affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura**”, “*al fine di assicurare uniformità e omogeneità di comportamenti*”, ha ribadito l’obbligo per le stazioni appaltanti del principio di:

*a) **Proporzionalità**: il principio pone uno stretto legame tra quello che una amministrazione chiede al mercato e i requisiti che i soggetti chiamati devono possedere per concorrere all'affidamento. Devono essere richiesti requisiti proporzionati rispetto all'incarico oggetto dell'affidamento;*

*b) **Trasparenza**: il principio impone all'amministrazione di compiere le proprie attività in modo visibile a tutti, dando pubblicità ai propri atti.*

Nel caso di specie, si tratta di attività di progettazione che si sostanziano in attività professionali non espressamente riservate che possono essere svolte anche dai Periti Industriali.

In applicazione di tali principi, l’Amministrazione non ha violato i principi di imparzialità, garantiti dalla Costituzione (art. 97) ed i principi comunitari di non discriminazione e parità di trattamento, recepiti con L. 62/2005 e non ha errato nel valutare la prestazione professionale svolta dal Perito Industriale per l’esecuzione dell’appalto de qua, come attività rientrante nelle competenze specifiche del Perito Industriale ad esso attribuite ex lege.

A riguardo, il comma 8 del preambolo sul “*Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4, della Legge 9.1.1991 n. 10 (D.P.R. 26.8.1993 n. 412)*” specifica, in

modo inequivocabile, che a riguardo sono state sentite le categorie interessate ed i **Consigli Nazionali degli Ingegneri e dei Periti Industriali**, riconfermando così solo ai soggetti appartenenti a queste due Categorie professionali la competenza in materia impiantistica e dei consumi energetici.

Inoltre, la **L. 428/91**, recante *“Istituzione di elenchi di professionisti abilitati alla effettuazione di servizi di omologazione e di verifiche periodiche - a fini di sicurezza - di apparecchi, macchine, impianti e attrezzature”*, all’art. 3 stabilisce che *“ingegneri e periti industriali sono abilitati allo svolgimento degli interventi di cui all’articolo 2 ovvero:*

“a) gli accertamenti omologativi (esami dei progetti, controlli di costruzione, collaudi di un nuovo impianto) e le verifiche periodiche di apparecchi a pressione ... (omissis);

b) gli esami dei progetti, i collaudi, le ispezioni straordinarie e le ispezioni periodiche relative ad ascensori e montacarichi in servizio privato... (omissis);

c) le verifiche dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche degli impianti di messa a terra e degli impianti antideflagranti ... (omissis);

d) gli accertamenti omologativi (esami dei progetti, approvazioni di tipo, collaudi di primo o nuovo impianto) e le verifiche periodiche su apparecchi di sollevamento, idroestrattori a forza centrifuga, scale aeree ad inclinazione variabile, ponti sviluppabili e ponti sospesi, e relativi argani ... (omissis)”.

Lo svolgimento delle attività di verifica della sicurezza degli impianti *“presuppone una specifica competenza professionale in relazione alla particolare tipologia delle opere in questione e dei relativi accertamenti da compiere”*, come sostiene costante giurisprudenza amministrativa (vedi: TAR Lazio-Sez. III Ter, N.° 1698/2003;

Cons. Stato-Sez. VI, N.° 1876/97; TAR Lazio-Sez. III, N.° 360/95; TAR Lombardia-Sez. I, N.° 3026/2001).

Pertanto, le attività di verifica della sicurezza degli impianti, di cui alla all'art. 14 L. 46/1990 (non abrogato dal D.M. 37/2008), possono essere svolte esclusivamente da professionisti abilitati.

In questo senso, l'**Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato**, nella proc. N.° S/598, su segnalazione in relazione al DPR 462/2001, recante *“Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi”*, inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro della Salute, con nota 18.2.2004, N.° 13662, espressamente riteneva che *“l'espletamento di verifiche periodiche costituisce una prestazione d'opera professionale, fornita dai soggetti abilitati dietro corrispettivo, nel rispetto delle leggi che tali verifiche rendono obbligatorie”*.

Si ricorda, a tale riguardo, che l'art. 14 L. 46/90 stabilisce che *“Per eseguire i collaudi, ove previsti, e per accertare la conformità degli impianti alle disposizioni della presente legge e della normativa vigente, i comuni, le u.s.l., i comandi provinciali dei vigili del fuoco e l'ISPESL hanno facoltà di avvalersi della collaborazione dei liberi professionisti, nell'ambito delle rispettive competenze...”*.

Esse si sostanziano in una *“serie di attività specifiche di accertamento”*, che presuppongo la conoscenza di impiantistica pura e dell'applicazione della fisica, dell'elettromagnetismo, ad es. per gli impianti elettrici, della termologia, della dinamica e della meccanica dei corpi fluidi, per quanto riguarda gli impianti termici, di riscaldamento e di condizionamento, che sono appannaggio delle

professioni intellettuali, nei limiti delle competenze stabilite dalla legge (cfr. TAR Lazio-Sez. III, N.° 360/1995; TAR Liguria, N.° 137/2005).

A tal fine, in ordine alla competenza degli iscritti in albi professionali nelle materie indicate nelle leggi 46/1990 (ora D.M 37/2008) e 10/1991, il **Ministero della Giustizia – Direzione Generale Affari Civili e delle Libere Professioni – Ufficio VII**, dicastero vigilante delle professioni di Ingegnere e di Perito Industriale, con nota 17.11.99, N.° 7/09003002F8/4143/V, affermava l'insussistenza di alcun dubbio circa la possibilità che i periti industriali, purchè dotati di adeguata specializzazione, potessero svolgere le attività indicate negli art.li 14 L. 46/1990 e 28 L. 10/1991.

"... Come detto, la legge 30.12.1991, n. 428 ... ha stabilito che gli enti indicati all'art. 1 della stessa legge possano avvalersi dell'opera di ingegneri e periti industriali per eseguire omologazioni e verifiche relative, in particolare, ad ascensori e montacarichi, ad impianti di messa a terra, ad impianti antideflagranti. E ciò induce a ritenere che lo stesso legislatore abbia legittimato questi professionisti ad esercitare attività di controllo nella materia in questione, Pertanto, ciò va ritenuto anche con riferimento agli impianti termici".

Di questo tenore, anche la **Prefettura di Terni**, la quale con nota 17.2.96, N.° 292/9.C.1 (che si deposita) in ordine all'applicazione delle leggi 46/1990 e 10/1991 testualmente affermava che *"le figure professionali che possono essere preposte alla progettazione, il collaudo e le verifiche degli impianti in questione sono Ingegneri e Periti Industriali"*.

Ai sensi già della L. 46/1990, ora del D.M. 37/2008, *"Il progettista ed il verificatore o collaudatore hanno compiti e responsabilità differenti, però, essi*

hanno in comune la professionalità cioè i soggetti che rivestono dette figure sono dei professionisti, iscritti negli albi professionali, che operano nell'ambito delle rispettive competenze". Di tal che, "i professionisti che possono progettare l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui all'art. 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e g) del D.M. 37/2008, per i quali risulta obbligatoria la redazione del progetto nei limiti di cui all'art. 4, sono gli ingegneri ed i periti industriali iscritti negli albi professionali, nell'ambito delle rispettive competenze". Infine, "I Periti Industriali, iscritti nel proprio albo professionale, indipendentemente dalla loro specializzazione, possono progettare, secondo le specifiche competenze tecniche, gli impianti individuati nell'art. 5 secondo comma del D.M. 37/2008.

Il Consiglio di Stato-Sez. VI, nella sentenza N.° 1878, ha affermato che "le attività inerenti la progettazione degli impianti, per esigenze di sicurezza, presuppongono un'apposita preparazione professionale". "... L'art. 16 del R.D. 11 febbraio 1929, n. 275, recante la disciplina della professione dei periti industriali, contiene una esplicita previsione di competenza in materia di impianti tecnologici".

Anche il TAR Lazio-Sez.III Ter, nella sentenza N.° 360/95, ha riaffermato l'esclusività della specifica competenza dei Periti Industriali e degli Ingegneri, in ordine alle attività di cui alla L. 46/1990. Essa ha ribadito che nelle attività impiantistiche rientrano prestazioni basate sull'utilizzazione dell'energia elettrica, della termologia, della termodinamica oppure della meccanica dei corpi dei fluidi o dell'elettromagnetismo.

*“Anche il Ministero di Grazia e Giustizia, Direzione Generale degli Affari Civili e Libere Professioni, nel parere 7/60/21408, ha concluso che la competenza della progettazione e direzione degli **impianti elettrici di illuminazione cittadina spetti ai periti industriali**”* (così, TAR Abruzzo- L’Aquila, n.° 14/96).

La decisione del Collegio di prime cure è stata richiamata dalla più recente decisione del TAR Liguria-Sez. II, N.° 137/2005, la quale nel caso della progettazione di un impianto elettrico ed a gas ha stabilito che *“relativo progetto non poteva essere sottoscritto da un architetto, ma da un professionista ingegnere o perito industriale iscritto all’albo e, quindi, in possesso delle necessarie cognizioni tecnico-scientifiche”*.

Inoltre, **la Legge 10/91** ha previsto che la progettazione, l’installazione, la trasformazione, l’ampliamento, le verifiche ed i collaudi di impianti tecnici debbano essere eseguiti da liberi professionisti nell’ambito delle rispettive competenze.

La Legge 46/90 ha inteso sottoporre a specifica disciplina l’installazione di particolari categorie di *“impianti posti al servizio degli edifici indipendentemente dalla loro destinazione d’uso”*, (v. art. 1, co.1, D.M. 37/2008), atteso il contenuto di pericolosità in essi insito ed ai fini dell’adeguamento alle direttive comunitarie in materia. Si tratta, pertanto, di una normativa speciale di rigorosa interpretazione, al fine di non vanificare lo scopo di tutela dell’integrità fisica dei consociati ad essa espressamente sottesa.

Tale scopo viene raggiunto attraverso molteplici meccanismi, così sintetizzabili: la selezione delle imprese installatrici; l’obbligo di una progettazione specifica e

distinta per ben cinque categorie di impianti relativi ad edifici di uso civile (esclusi quelli idrosanitari e di sollevamento di persone e cose) e per tutti gli altri immobili (impianti tutti caratterizzati, per la loro realizzazione, dall'impiego di elevata tecnologia e di speciali e complesse conoscenze tecniche e di esperienza) ad opera di professionisti iscritti in albi professionali secondo le rispettive competenze (art. 5, co. 2, D.M. 37/2008); la previsione di particolari caratteristiche dei materiali e degli impianti (art. 6 D.M. 37/2008); l'attribuzione alle pubbliche amministrazioni competenti di un potere di accertamento tecnico ai fini della verifica della conformità dell'impianto alle prescrizioni di legge, al cui esito può essere condizionata l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 16 L.46/90, nonché la stessa abitabilità o agibilità dell'edificio (art. 9 D.M.37/2008).

Il rilievo centrale, per quanto riguarda la individuazione dei professionisti abilitati, resta quello enunciato nell'art. 5, co. 1 D.M. 37/2008, alla cui stregua, *“Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), è redatto un progetto. Fatta salva l'osservanza delle normative più rigorose in materia di progettazione, nei casi indicati al comma 2, il progetto è redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta”*; principio che risulta, poi, confermato anche per quanto riguarda i collaudi e gli accertamenti di conformità alle disposizioni della normativa di settore dal successivo art. 14 L. 46/1990, che menziona <<la collaborazione dei liberi professionisti, nell'ambito delle rispettive competenze, di cui all'art. 6, comma 1° (ora art. 5 D.M. 37/2008)>>.

Orbene, la legge riferendosi alle “competenze professionali” ha inteso ricostruire le stesse nell’ambito non solo delle competenze attribuite dai singoli ordinamenti professionali, ma in ragione delle particolari cognizioni ed esperienze tecnico-formative che caratterizzano le attività richieste, che per altro risultano espressamente indicate nel Regolamento di cui al D.M. 37/2008, in materia di sicurezza degli impianti, il quale rappresenta il complesso normativo di esplicito riferimento per enucleare le “competenze” di cui all’art. 5, che restano quelle dei rispettivi Albi professionali, interpretati in relazione alla natura delle conoscenze specificamente richieste per la particolare tipologia delle opere in questione e per i relativi accertamenti o le connesse verifiche.

In questa prospettiva, pertanto, vi è la necessità di ritrovare la ratio dell’intervento normativo, che risiede nell’aver dato autonoma rilevanza al “*settore degli impianti tecnici*”, e di averli così definitivamente distinti dalla mera progettazione ed esecuzione delle strutture edilizie in cui “gli impianti” possono trovare collocazione.

E’ per ciò che già l’art. 4 L.46/90 ha imposto la redazione di un’autonoma relazione tecnica per l’installazione degli strumenti elettrici, degli impianti di terra, di quelli che utilizzano il gas, degli ascensori ..., ed ha con ciò scorporato concettualmente queste attività da quelle volte alla mera realizzazione della costruzione (**Tar Liguria-Sez. II, N.° 166/2006**).

Pare sufficientemente chiarita la differenza tra le nozioni di edilizia civile, come realizzazione di opere murarie e quelle relative alle attività che costituiscono applicazioni della fisica.

In quest'ultimo ambito rientrano le prestazioni basate sull'utilizzazione dell'energia elettrica, della termologia, della termodinamica oppure della meccanica dei corpi dei fluidi o dell'elettromagnetismo (T.A.R. Lazio-Sez. III, N.° 360/1995). Ora, il progetto da assentire riguardava un impianto elettrico e a gas relativo ad una unità immobiliare nella quale viene esercitata un'attività commerciale.

Ne discende, attesa la natura dell'impianto medesimo, che il relativo progetto non poteva essere sottoscritto da un Architetto, ma da un ingegnere o perito industriale iscritto all'albo e, quindi, in possesso delle necessarie cognizioni tecnico-scientifiche".

Infine, alcun pregio conserva la censura, relativa alle attività di scavo e di calcolazione del cemento armato per i plinti di fondazione di sostegno dei pali, di cui la ricorrente pretende siano stati sottoscritti dal "Perito Industriale Elettrico/Elettronico" (sic!), in violazione delle norme in materia di competenze professionali. Sul punto, si contesta estensivamente l'assunto, dal momento che il Perito Industriale non ha sottoscritto tali elaborati progettuali. Le calcolazioni delle strutture portanti le palificazioni sono state eseguite da professionista abilitato *ex lege* alla progettazione delle opere edilizie indicate, come individuato espressamente nel progetto esecutivo (**allegato 9**).

Infatti, la progettazione dei "sostegni" (palificazione) degli impianti di pubblica illuminazione è ontologicamente autonoma e disgiunta rispetto alla progettazione impiantistica. Peraltro, *la responsabilità nell'esecuzione di prestazioni, per il cui svolgimento è necessario il titolo di abilitazione professionale, è rigorosamente personale, atteso che la firma, costituendo l'unico strumento di sicura*

Avv. Guerino FERRI

Avv. Isabella Maria STOPPANI

Via Matteo Farro n. 4 - 84127 SALERNO
Tel. 06.42.00.84.29 fax 06.42.00.84.44
e-mail: avv.gferri@libero.it

Via Brenta n. 2/a - 00198 ROMA
Tel. 06.854.87.84 fax 06.84.17.827
pec: isabellamaria.stoppani@legalmail.it

riconducibilità del progetto al suo estensore, offre inequivocabilmente la certezza che il progetto sia stato redatto dal tecnico abilitato che ne assume la relativa responsabilità” (T.A.R. Calabria, 02/05/1991, n. 253).

Sul punto, non sono ravvisabili principi di subordinazione di un tecnico rispetto ad una altro, quando entrambi concorrono, limitatamente alla propria attività progettuale a competenza specifica, alla realizzazione di un incarico di progettazione, che, in quanto comprensivo di più fasi, presuppone il concorso di variegate figure professionali, ognuna legata al proprio ambito progettuale, senza vincolo di subordinazione.


Si insiste per il rigetto del ricorso in appello della Soc p.a., vinte le spese.

Fax: 06.

Pec:

Roma, 13 ottobre 2010

Avv. Isabella Maria Stoppani



Avv. Guerino Ferri

